



PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO PROTEZIONE DATI PERSONALI (GDPR)

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16/63246 del 25 luglio 2018;
in vigore dal 25 luglio 2018.

INDICE

Art. 1 - Oggetto	pag.	1
Art. 2 - Titolare del trattamento	"	1
Art. 3 - Finalità del trattamento	"	2
Art. 4 - Responsabile del trattamento	"	3
Art. 5 - Responsabile della protezione dati	"	4
Art. 6 - Sicurezza del trattamento	"	6
Art. 7 - Registro delle attività di trattamento	"	7
Art. 8 - Registro delle categorie di attività trattate	"	8
Art. 9 - Valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati	"	8
Art. 10 - Violazione dei dati personali	"	11
Art. 11 - Rinvio	"	12
Glossario	"	13

Allegati:

- A - Registro attività di trattamento
- B - Registro categorie di attività di trattamento
- C - Registro unico dei trattamenti

Art. 1
Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto misure procedurali e regole di dettaglio ai fini della migliore funzionalità ed efficacia dell'attuazione del Regolamento europeo (General Data Protection Regulation del 27 aprile 2016 n. 679, di seguito indicato con "RGPD", Regolamento Generale Protezione Dati), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai trattamenti dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nella Provincia di Treviso.

Art. 2
Titolare del trattamento

1. La Provincia di Treviso, rappresentata ai fini previsti dal RGPD dal Presidente protempore, è il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti o meno in banche dati, automatizzate o cartacee (di seguito indicato con "Titolare"). Il Presidente può delegare le relative funzioni a:
 - Responsabile del Trattamento dei dati o Responsabile Unico del trattamento dei dati;
 - Responsabili Esterni del Trattamento dei Dati dotati di opportuno Contratto di servizio;
 - Addetti-Incaricati in possesso di adeguate competenze.
2. Il Titolare è responsabile del rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali stabiliti dall'art. 5 RGPD: liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza.
3. Il Titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento di dati personali è effettuato in modo conforme al RGPD.

Le misure sono definite fin dalla fase di progettazione e messe in atto per applicare in modo efficace i principi di protezione dei dati e per agevolare l'esercizio dei diritti dell'interessato stabiliti dagli articoli 15-22 RGPD, nonché le comunicazioni e le informazioni occorrenti per il loro esercizio.

Gli interventi necessari per l'attuazione delle misure sono considerati nell'ambito della programmazione operativa (DUP), di bilancio e di Peg, previa apposita analisi preventiva della situazione in essere, tenuto conto dei costi di attuazione, della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi dallo stesso derivanti, aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
4. Il Titolare adotta misure appropriate per fornire all'interessato:
 - a) le informazioni indicate dall'art. 13 RGPD, qualora i dati personali siano raccolti presso lo stesso interessato;
 - b) le informazioni indicate dall'art. 14 RGPD, qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso lo stesso interessato.
5. Nel caso in cui un tipo di trattamento, specie se prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone

fisiche, il Titolare deve effettuare una valutazione dell'impatto del trattamento sulla protezione dei dati personali (di seguito indicata con "DPIA") ai sensi dell'art. 35 RGPD, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del medesimo trattamento, tenuto conto di quanto indicato dal successivo art. 9.

6. Il Titolare e/o il Responsabile unico inoltre, provvede a:
 - a) designare i Sub-Responsabili del trattamento nelle persone dei Dirigenti/Responsabili delle singole strutture in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza;
 - b) nominare il Responsabile della Protezione dei Dati;
 - c) nominare quale Responsabile del Trattamento ESTERNI i soggetti pubblici o privati affidatari di attività e servizi per conto dell'Amministrazione Provinciale, relativamente alle banche dati gestite da soggetti esterni alla Provincia in virtù di convenzioni, di contratti, o di incarichi professionali o altri strumenti giuridici consentiti dalla legge, per la realizzazione di attività connesse alle attività istituzionali;
 - d) predisporre l'elenco dei Responsabili del trattamento delle strutture in cui si articola l'organizzazione dell'Ente, pubblicandolo in apposita sezione del sito istituzionale e aggiornandolo periodicamente.
7. La Provincia favorisce l'adesione ai codici di condotta elaborati dalle associazioni e dagli organismi di categoria rappresentativi, ovvero a meccanismi di certificazione della protezione dei dati approvati, per contribuire alla corretta applicazione del RGPD e per dimostrarne il concreto rispetto da parte del Titolare e dei Responsabili del trattamento.

Art. 3

Finalità del trattamento

1. I trattamenti sono compiuti dalla Provincia per le seguenti finalità:
 - a) l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. Rientrano in questo ambito i trattamenti compiuti per:
 - l'esercizio delle funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;
 - la gestione dei servizi di statistica;
 - l'esercizio di ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate alla Provincia in base alla vigente legislazione. La finalità del trattamento è stabilita dalla fonte normativa che lo disciplina;
 - b) l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetta la Provincia. La finalità del trattamento è stabilita dalla fonte normativa che lo disciplina;
 - c) l'esecuzione di un contratto con soggetti interessati;
 - d) per specifiche finalità diverse da quelle di cui ai precedenti punti, purché l'interessato esprima il consenso al trattamento.

Art. 4
Responsabile del trattamento

1. Un Dirigente/Responsabile, può essere nominato unico Responsabile del trattamento di tutte le banche dati personali esistenti e in ciò viene coadiuvato dai Sub Responsabili al Trattamento dei dati individuati nei Dirigenti delle strutture di massima dimensione in cui si articola l'organizzazione dell'Ente nell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza. Il Responsabile unico deve essere in grado di offrire garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, esperienza, capacità e affidabilità, per mettere in atto le misure tecniche e organizzative di cui all'art. 6 rivolte a garantire che i trattamenti siano effettuati in conformità al RGPD.
Altrimenti i Dirigenti delle strutture di massima dimensione in cui si articola l'organizzazione dell'Ente sono dichiarati Responsabili del trattamento di tutte le banche dati personali esistenti nell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza.
2. I dipendenti dell'Amministrazione Provinciale, incaricati del trattamento, sono designati, di norma, mediante decreto di incarico del Presidente o dal Responsabile o dal Sub Responsabile al Trattamento dei dati, nel quale sono disciplinati:
 - la materia trattata, la durata, la natura e la finalità del trattamento o dei trattamenti assegnati;
 - il tipo di dati personali oggetto di trattamento e le categorie di interessati;
 - gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento.Tale disciplina può essere contenuta anche in apposita convenzione o contratto da stipularsi fra il Titolare e ciascun responsabile designato.
3. Il Titolare può avvalersi, per il trattamento di dati, anche sensibili, di soggetti pubblici o privati che, in qualità di responsabili del trattamento, forniscano le garanzie di cui al comma 1, stipulando atti giuridici in forma scritta, che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalità di trattamento.
4. Gli atti che disciplinano il rapporto tra il Titolare e il Responsabile del trattamento devono in particolare contenere quanto previsto dall'art. 28, p. 3, RGPD; tali atti possono anche basarsi su clausole contrattuali tipo adottate dal Garante per la protezione dei dati personali oppure dalla Commissione europea.
5. E' consentita la nomina di sub-responsabili del trattamento da parte di ciascun Responsabile del trattamento per specifiche attività di trattamento, nel rispetto degli stessi obblighi contrattuali che legano il Titolare e il Responsabile; le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del Responsabile o, se del caso, del Sub Responsabile attenendosi alle istruzioni loro impartite per iscritto che individuano specificatamente l'ambito del trattamento consentito.
Il Responsabile risponde, anche dinanzi al Titolare, dell'operato così come il sub responsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile e che ha vigilato in modo adeguato sull'operato degli addetti incaricati.
6. Il Responsabile del trattamento, o se del caso, il Sub Responsabile garantisce che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati personali sia in possesso di apposita formazione e istruzione e si sia impegnato alla riservatezza o abbia un adeguato obbligo legale di riservatezza.

7. Il Responsabile o il Sub Responsabile, se designato, del trattamento dei dati provvede, per il proprio ambito di competenza, a tutte le attività previste dalla legge e a tutti i compiti affidatigli dal Titolare, analiticamente specificati per iscritto nell'atto di designazione, e in particolare provvede:
- alla tenuta del registro delle categorie di attività di trattamento svolte per conto del Titolare;
 - all'adozione di idonee misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei trattamenti;
 - alla sensibilizzazione e alla formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - alla designazione del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD), se a ciò demandato dal Titolare;
 - ad assistere il Titolare nella conduzione della valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati (di seguito indicata con "DPIA") fornendo allo stesso ogni informazione di cui è in possesso;
 - a informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, della conoscenza di casi di violazione dei dati personali (cd. "*data breach*"), per la successiva notifica della violazione al Garante Privacy, nel caso che il Titolare stesso ritenga probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

Art. 5

Responsabile della protezione dati

1. Il Responsabile della protezione dei dati (in seguito indicato con "RPD") è individuato nella figura unica del Direttore Generale, dipendente di ruolo della Provincia, ovvero (in alternativa) professionista scelto tramite procedura ad evidenza pubblica. Il RPD è incaricato dei seguenti compiti:
- a) informare e fornire consulenza al Titolare e al Responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD e dalle altre normative relative alla protezione dei dati. In tal senso il RPD può indicare al Titolare e/o al Responsabile del trattamento i settori funzionali ai quali riservare un audit interno o esterno in tema di protezione dei dati, le attività di formazione interna per il personale che tratta dati personali, e a quali trattamenti dedicare maggiori risorse e tempo in relazione al rischio riscontrato;
 - b) sorvegliare l'osservanza del RGPD e delle altre normative relative alla protezione dei dati, fermo restando le responsabilità del Titolare, del Responsabile del trattamento e dei Sub Responsabili del Trattamento. Fanno parte di questi compiti la raccolta di informazioni per individuare i trattamenti svolti, l'analisi e la verifica dei trattamenti in termini di loro conformità, l'attività di informazione, consulenza e indirizzo nei confronti del Titolare e del Responsabile del trattamento;
 - c) sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di sensibilizzazione, formazione e controllo poste in essere dal Titolare e dal Responsabile del trattamento;
 - d) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e sorvegliarne lo svolgimento. Il Titolare, in particolare, si consulta con il RPD in merito a: se condurre o meno una DPIA; quale metodologia adottare nel condurre una DPIA; se condurre la DPIA con le risorse interne ovvero

esternalizzandola; quali salvaguardie applicare, comprese misure tecniche e organizzative, per attenuare i rischi delle persone interessate; se la DPIA sia stata condotta correttamente o meno e se le conclusioni raggiunte (procedere o meno con il trattamento, e quali salvaguardie applicare) siano conformi al RGPD;

- e) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali e fungere da punto di contatto per detta Autorità per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 RGPD, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a ogni altra questione. A tali fini il nominativo del RPD è comunicato dal Titolare e/o dal Responsabile del trattamento al Garante;
- f) la tenuta dei registri di cui ai successivi articoli 7 e 8;
- g) altri compiti e funzioni a condizione che il Titolare o il Responsabile del trattamento si assicurino che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi.

L'assenza di conflitti di interessi è strettamente connessa agli obblighi di indipendenza del RPD.

2. Il Titolare e il Responsabile del trattamento assicurano che il RPD sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali. A tal fine:
 - il RPD è invitato a partecipare alle riunioni di coordinamento dei Dirigenti/Responsabili P.O. che abbiano per oggetto questioni inerenti la protezione dei dati personali;
 - il RPD deve disporre tempestivamente di tutte le informazioni pertinenti sulle decisioni che impattano sulla protezione dei dati, in modo da poter rendere una consulenza idonea, scritta od orale;
 - il parere del RPD sulle decisioni che impattano sulla protezione dei dati è obbligatorio ma non vincolante. Nel caso in cui la decisione assunta determini condotte difformi da quelle raccomandate dal RPD, è necessario motivare specificamente tale decisione;
 - il RPD deve essere consultato tempestivamente qualora si verifichi una violazione dei dati o un altro incidente.
3. Nello svolgimento dei compiti affidatigli il RPD deve debitamente considerare i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo. In tal senso il RPD:
 - a) procede a una mappatura delle aree di attività valutandone il grado di rischio in termini di protezione dei dati;
 - b) definisce un ordine di priorità nell'attività da svolgere - ovvero un piano annuale di attività - incentrandola sulle aree di attività che presentano maggiori rischi in termini di protezione dei dati, da comunicare al Titolare e al Responsabile del trattamento.
4. Il RPD dispone di autonomia e risorse sufficienti a svolgere in modo efficace i compiti attribuiti, tenuto conto delle dimensioni organizzative e delle capacità di bilancio dell'Ente.
5. La figura di RPD è incompatibile con chi determina le finalità o i mezzi del trattamento; in particolare, risultano con la stessa incompatibili:
 - il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
 - il Responsabile del trattamento;
 - qualunque incarico o funzione che comporta la determinazione di finalità o mezzi del trattamento.

6. Il Titolare e il Responsabile del trattamento forniscono al RPD le risorse necessarie per assolvere i compiti attribuiti e per accedere ai dati personali e ai trattamenti. In particolare è assicurato al RPD:
- supporto attivo per lo svolgimento dei compiti da parte dei Dirigenti/Responsabili P.O. e dell'Amministrazione Provinciale, anche considerando l'attuazione delle attività necessarie per la protezione dati nell'ambito della programmazione operativa (DUP), di bilancio, di Peg e di Piano della performance;
 - tempo sufficiente per l'espletamento dei compiti affidati al RPD;
 - supporto adeguato in termini di risorse finanziarie, infrastrutture (sede, attrezzature, strumentazione) e, ove opportuno, personale, ovvero tramite la costituzione di una U.O., ufficio o gruppo di lavoro RPD (formato dal RPD stesso e dal rispettivo personale);
 - comunicazione ufficiale della nomina a tutto il personale, in modo da garantire che la sua presenza e le sue funzioni siano note all'interno dell'Ente;
 - accesso garantito ai settori funzionali dell'Ente così da fornirgli supporto, informazioni e input essenziali.
7. Il RPD opera in posizione di autonomia nello svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti; in particolare, non deve ricevere istruzioni in merito al loro svolgimento né sull'interpretazione da dare a una specifica questione attinente alla normativa in materia di protezione dei dati.
- Il RPD non può essere rimosso o penalizzato dal Titolare e dal Responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti.
- Ferma restando l'indipendenza nello svolgimento di detti compiti, il RPD riferisce direttamente al Titolare - o suo delegato - o al Responsabile del trattamento.
- Nel caso in cui siano rilevate dal RPD o sottoposte alla sua attenzione decisioni incompatibili con il RGPD e con le indicazioni fornite dallo stesso RPD, quest'ultimo è tenuto a manifestare il proprio dissenso, comunicandolo al Titolare e al Responsabile del trattamento.

Art. 6

Sicurezza del trattamento

1. La Provincia di Treviso e ciascun Responsabile o Sub Responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
2. Le misure tecniche e organizzative di sicurezza da mettere in atto per ridurre i rischi del trattamento ricomprendono: la pseudonimizzazione; la minimizzazione; la cifratura dei dati personali; la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico; una procedura per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
3. Costituiscono misure tecniche e organizzative che possono essere adottate dal Servizio cui è preposto ciascun Responsabile del trattamento:

- sistemi di autenticazione; sistemi di autorizzazione; sistemi di protezione (antivirus, firewall, antintrusione, altro);
 - misure antincendio; sistemi di rilevazione di intrusione; sistemi di sorveglianza; sistemi di protezione con videosorveglianza; registrazione accessi; porte, armadi e contenitori dotati di serrature e ignifughi; sistemi di copiatura e conservazione di archivi elettronici; altre misure per ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico.
4. La conformità del trattamento dei dati al RGPD in materia di protezione dei dati personali è dimostrata attraverso l'adozione delle misure di sicurezza o l'adesione a codici di condotta approvati o ad un meccanismo di certificazione approvato.
Si vedano al proposito le Misure Minime di sicurezza e loro aggiornamento.
 5. La Provincia di Treviso e ciascun Responsabile del trattamento o Sub Responsabile del Trattamento si obbligano a impartire adeguate istruzioni sul rispetto delle predette misure a chiunque agisca per loro conto e abbia accesso a dati personali.
 6. I nominativi e i dati di contatto del Titolare, del o dei Responsabili del trattamento e Sub Responsabili al Trattamento e del Responsabile della protezione dati sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione Provinciale, sezione Amministrazione Trasparente, oltre che nella sezione "privacy" eventualmente già presente.
 7. Restano in vigore le misure di sicurezza attualmente previste per i trattamenti di dati sensibili per finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto degli specifici regolamenti attuativi (ex articoli 20 e 22, D.Lgs. n. 193/2006).

Art. 7

Registro delle attività di trattamento

1. Il Registro delle attività di trattamento svolte dal Titolare del trattamento reca almeno le seguenti informazioni:
 - a) il nome e i dati di contatto della Provincia, del Presidente e/o del suo Delegato ai sensi del precedente art. 2, eventualmente del Contitolare del trattamento, del RPD;
 - b) le finalità del trattamento;
 - c) la sintetica descrizione delle categorie di interessati, nonché le categorie di dati personali;
 - d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
 - e) l'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo o una organizzazione internazionale;
 - f) ove stabiliti, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
 - g) il richiamo alle misure di sicurezza tecniche e organizzative del trattamento adottate, come da precedente art. 6.
2. Il Registro è tenuto dal Titolare ovvero dal soggetto dallo stesso delegato ai sensi del precedente art. 2, presso gli uffici della struttura organizzativa dell'Amministrazione Provinciale in forma telematica/cartacea, secondo lo schema allegato A al presente Regolamento; nello stesso possono essere inserite ulteriori informazioni tenuto conto delle dimensioni organizzative dell'Ente.

3. Il Titolare del trattamento può decidere di affidare al RPD il compito di tenere il Registro, sotto la responsabilità del medesimo Titolare.
4. Il Titolare può decidere di tenere un Registro unico dei trattamenti che contiene le informazioni di cui ai commi precedenti e quelle di cui al successivo art. 8, sostituendo entrambe le tipologie di registro dagli stessi disciplinati, secondo lo schema allegato C al presente Regolamento. In tal caso, il Titolare delega la sua tenuta al Responsabile unico del trattamento di cui al precedente art. 4 o, comunque, ad un solo Responsabile del trattamento, ovvero può decidere di affidare tale compito al RPD, sotto la responsabilità del medesimo Titolare. Ciascun Responsabile del trattamento ha comunque la responsabilità di fornire prontamente e correttamente al soggetto preposto ogni elemento necessario alla regolare tenuta e aggiornamento del Registro unico.

Art. 8

Registro delle categorie di attività trattate

1. Il Registro delle categorie di attività trattate da ciascun Responsabile di cui al precedente art. 4, reca le seguenti informazioni:
 - a) il nome e i dati di contatto del Responsabile del trattamento e del RPD;
 - b) le categorie di trattamenti effettuati da ciascun Responsabile: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione, profilazione, pseudonimizzazione, ogni altra operazione applicata a dati personali;
 - c) l'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo o una organizzazione internazionale;
 - d) il richiamo alle misure di sicurezza tecniche e organizzative del trattamento adottate, come da precedente art. 6.
2. Il registro è tenuto dal Responsabile del trattamento presso gli uffici della propria struttura organizzativa in forma telematica/cartacea, secondo lo schema allegato B al presente regolamento.
3. Il Responsabile del trattamento può decidere di affidare al RPD il compito di tenere il Registro, sotto la responsabilità del medesimo Responsabile.

Art. 9

Valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati

1. Nel caso in cui un tipo di trattamento, specie se prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare, prima di effettuare il trattamento, deve attuare una valutazione dell'impatto del medesimo trattamento (DPIA) ai sensi dell'art. 35 RGPD, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità dello stesso trattamento. La DPIA è una procedura che permette di realizzare e dimostrare la conformità alle norme del trattamento di cui trattasi.

2. Ai fini della decisione di effettuare o meno la DPIA si tiene conto degli elenchi delle tipologie di trattamento soggetti o non soggetti a valutazione come redatti e pubblicati dal Garante Privacy ai sensi dell'art. 35, pp. 4-6, RGPD.
3. La DPIA è effettuata in presenza di un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Fermo restando quanto indicato dall'art. 35, p. 3, RGPD, i criteri in base ai quali sono evidenziati i trattamenti determinanti un rischio intrinsecamente elevato, sono i seguenti:
 - a) trattamenti valutativi o di *scoring*, compresa la profilazione e attività predittive, concernenti aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato;
 - b) decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici o di analoga natura, ossia trattamenti finalizzati ad assumere decisioni su interessati che producano effetti giuridici sulla persona fisica ovvero che incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;
 - c) monitoraggio sistematico, ossia trattamenti utilizzati per osservare, monitorare o controllare gli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti o la sorveglianza sistematica di un'area accessibile al pubblico;
 - d) trattamenti di dati sensibili o dati di natura estremamente personale, ossia le categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 RGPD;
 - e) trattamenti di dati su larga scala, tenendo conto: del numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini numerici o di percentuale rispetto alla popolazione di riferimento; volume dei dati e/o ambito delle diverse tipologie di dati oggetto di trattamento; durata o persistenza dell'attività di trattamento; ambito geografico dell'attività di trattamento;
 - f) combinazione o raffronto di insiemi di dati, secondo modalità che esulano dalle ragionevoli aspettative dell'interessato;
 - g) dati relativi a interessati vulnerabili, ossia ogni interessato particolarmente vulnerabile e meritevole di specifica tutela per il quale si possa identificare una situazione di disequilibrio nel rapporto con il Titolare del trattamento, come i dipendenti dell'Ente, soggetti con patologie psichiatriche, richiedenti asilo, pazienti, anziani e minori;
 - h) utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche od organizzative;
 - i) tutti quei trattamenti che, di per sé, impediscono agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto.

Nel caso in cui un trattamento soddisfi almeno due dei criteri sopra indicati occorre, in via generale, condurre una DPIA, salvo che il Titolare ritenga motivatamente che non può presentare un rischio elevato; il Titolare può motivatamente ritenere che per un trattamento che soddisfa solo uno dei criteri di cui sopra occorra comunque la conduzione di una DPIA.

4. Il Titolare garantisce l'effettuazione della DPIA ed è responsabile della stessa. Il Titolare può affidare la conduzione materiale della DPIA a un altro soggetto, interno o esterno della Provincia.

Il Titolare deve consultarsi con il RPD anche per assumere la decisione di effettuare o meno la DPIA; tale consultazione e le conseguenti decisioni assunte dal Titolare devono essere documentate nell'ambito della DPIA. Il RPD monitora lo svolgimento della DPIA. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare nella conduzione della DPIA fornendo ogni informazione necessaria.

Il responsabile della sicurezza dei sistemi informativi, se nominato, e/o l'ufficio competente per detti sistemi, forniscono supporto al Titolare per lo svolgimento della DPIA.

5. Il RPD può proporre lo svolgimento di una DPIA in rapporto a uno specifico trattamento, collaborando al fine di mettere a punto la relativa metodologia, definire la qualità del processo di valutazione del rischio e l'accettabilità o meno del livello di rischio residuale.

Il responsabile della sicurezza dei sistemi informativi, se nominato, e/o l'ufficio competente per detti sistemi, possono proporre di condurre una DPIA in relazione a uno specifico trattamento, con riguardo alle esigenze di sicurezza od operative.

6. La DPIA non è necessaria nei casi seguenti:

- se il trattamento non può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà di persone fisiche ai sensi dell'art. 35, p. 1, RGPD;
- se la natura, l'ambito, il contesto e le finalità del trattamento sono simili a quelli di un trattamento per il quale è già stata condotta una DPIA. In questo caso si possono utilizzare i risultati della DPIA svolta per l'analogo trattamento;
- se il trattamento è stato sottoposto a verifica da parte del Garante Privacy prima del maggio 2018 in condizioni specifiche che non hanno subito modifiche;
- se un trattamento trova la propria base legale nella vigente legislazione che disciplina lo specifico trattamento, ed è già stata condotta una DPIA all'atto della definizione della base giuridica suddetta.

Non è necessario condurre una DPIA per quei trattamenti che siano già stati oggetto di verifica preliminare da parte del Garante della Privacy o da un RPD e che proseguano con le stesse modalità oggetto di tale verifica. Inoltre, occorre tener conto che le autorizzazioni del Garante Privacy basate sulla direttiva 95/46/CE rimangono in vigore fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate.

7. La DPIA è condotta prima di dar luogo al trattamento, attraverso i seguenti processi:

- a) descrizione sistematica del contesto, dei trattamenti previsti, delle finalità del trattamento e tenendo conto dell'osservanza di codici di condotta approvati. Sono altresì indicati: i dati personali oggetto del trattamento, i destinatari e il periodo previsto di conservazione dei dati stessi; una descrizione funzionale del trattamento; gli strumenti coinvolti nel trattamento dei dati personali (hardware, software, reti, persone, supporti cartacei o canali di trasmissione cartacei);
- b) valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti, sulla base:
 - delle finalità specifiche, esplicite e legittime;
 - della liceità del trattamento;
 - dei dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario;
 - del periodo limitato di conservazione;
 - delle informazioni fornite agli interessati;
 - del diritto di accesso e portabilità dei dati;
 - del diritto di rettifica e cancellazione, di opposizione e limitazione del trattamento;
 - dei rapporti con i responsabili del trattamento;
 - delle garanzie per i trasferimenti internazionali di dati;
 - della consultazione preventiva del Garante Privacy;
- c) valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, valutando la particolare probabilità e gravità dei rischi rilevati. Sono determinati l'origine, la natura, la particolarità e la gravità dei rischi o, in modo più specifico, di ogni singolo rischio (accesso illegittimo, modifiche indesiderate, indisponibilità dei dati) dal punto di vista degli interessati;
- d) individuazione delle misure previste per affrontare e attenuare i rischi, assicurare la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità del trattamento con il RGPD, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

8. Il Titolare può raccogliere le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti, se gli stessi possono essere preventivamente individuati. La mancata consultazione è specificatamente motivata, così come la decisione assunta in senso difforme dall'opinione degli interessati.
9. Il Titolare deve consultare il Garante Privacy prima di procedere al trattamento se le risultanze della DPIA condotta indicano l'esistenza di un rischio residuale elevato. Il Titolare consulta il Garante Privacy anche nei casi in cui la vigente legislazione stabilisce l'obbligo di consultare e/o ottenere la previa autorizzazione della medesima autorità, per trattamenti svolti per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico, fra cui i trattamenti connessi alla protezione sociale e alla sanità pubblica.
10. La DPIA deve essere effettuata - con eventuale riesame delle valutazioni condotte - anche per i trattamenti in corso che possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, nel caso in cui siano intervenute variazioni dei rischi originari tenuto conto della natura, dell'ambito, del contesto e delle finalità del medesimo trattamento.
11. E' pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, in apposita sezione, una sintesi delle principali risultanze del processo di valutazione ovvero una semplice dichiarazione relativa all'effettuazione della DPIA.
12. I siti dell'amministrazione Provinciale sono:
<http://www.provincia.treviso.it>
<http://www.provinciatreviso.it>
e loro composizioni (ad es. <http://amministrazionetrasparente.provincia.treviso.it>)

Art. 10

Violazione dei dati personali

1. Per violazione dei dati personali (in seguito "*data breach*") si intende la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dalla Provincia.
2. Il Titolare, ove ritenga probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati, provvede alla notifica della violazione al Garante Privacy. La notifica dovrà avvenire entro 72 ore e comunque senza ingiustificato ritardo.
Il Responsabile del trattamento è obbligato ad informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della violazione.
3. I principali rischi per i diritti e le libertà degli interessati conseguenti a una violazione, in conformità al considerando 75 del RGPD, sono i seguenti:
 - danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche;
 - perdita del controllo dei dati personali;
 - limitazione dei diritti, discriminazione;
 - furto o usurpazione d'identità;
 - perdite finanziarie, danno economico o sociale.
 - decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione;
 - pregiudizio alla reputazione;

- perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale (sanitari, giudiziari).
4. Se il Titolare ritiene che il rischio per i diritti e le libertà degli interessati conseguente alla violazione rilevata è elevato, allora deve informare questi ultimi, senza ingiustificato ritardo, con un linguaggio semplice e chiaro al fine di fare comprendere loro la natura della violazione dei dati personali verificatasi. I rischi per i diritti e le libertà degli interessati possono essere considerati “elevati” quando la violazione può, a titolo di esempio:
- coinvolgere un rilevante quantitativo di dati personali e/o di soggetti interessati;
 - riguardare categorie particolari di dati personali;
 - comprendere dati che possono accrescere ulteriormente i potenziali rischi (ad esempio dati di localizzazione, finanziari, relativi alle abitudini e preferenze);
 - comportare rischi imminenti e con un’elevata probabilità di accadimento (ad esempio rischio di perdita finanziaria in caso di furto di dati relativi a carte di credito);
 - impattare su soggetti che possono essere considerati vulnerabili per le loro condizioni (ad esempio utenti deboli, minori, soggetti indagati).
5. La notifica deve avere il contenuto minimo previsto dall’art. 33 RGPD, e anche la comunicazione all’interessato deve contenere almeno le informazioni e le misure di cui al citato art. 33.
6. Il Titolare deve opportunamente documentare le violazioni di dati personali subite, anche se non comunicate alle autorità di controllo, nonché le circostanze ad esse relative, le conseguenze e i provvedimenti adottati o che intende adottare per porvi rimedio. Tale documentazione deve essere conservata con la massima cura e diligenza in quanto può essere richiesta dal Garante Privacy al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del RGPD.

Art. 11

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato con le presenti disposizioni, si applicano le disposizioni del RGPD e tutte le sue norme attuative vigenti.

GLOSSARIO

Ai fini del Regolamento Provinciale, si intende per:

Titolare del trattamento

L'autorità pubblica (la Provincia) che singolarmente o insieme ad altri determina finalità e mezzi del trattamento di dati personali.

Responsabile del trattamento

Il Dirigente/Responsabile P.O., oppure il soggetto pubblico o privato, che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento.

Sub-Responsabile del trattamento

Il dipendente della struttura organizzativa della Provincia, incaricato dal Responsabile del trattamento, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento (elabora o utilizza materialmente i dati personali).

Responsabile per la protezione dati - RPD

Il dipendente della struttura organizzativa della Provincia, il professionista privato o impresa esterna, incaricati dal Titolare o dal Responsabile del trattamento.

Registri delle attività di trattamento

Elenchi dei trattamenti in forma cartacea o telematica tenuti dal Titolare e dal Responsabile del trattamento secondo le rispettive competenze.

DPIA - Data Protection Impact Assessment - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

E' una procedura finalizzata a descrivere il trattamento, valutarne necessità e proporzionalità, e facilitare la gestione dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti dal trattamento dei loro dati personali.

Garante Privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali istituito dalla Legge 31 dicembre 1996 n. 765, quale autorità amministrativa pubblica di controllo indipendente.

ALLEGATO

A) Registro attività di trattamento

REGISTRO ATTIVITA' DI TRATTAMENTO (art. 30, c.1, RGPD)			
ENTE TITOLARE DEL TRATTAMENTO		Responsabile protezione dati	
Indirizzo		Indirizzo	
N. telefono		N. telefono	
Mail		Mail	
PEC		PEC	
Delegato dal Titolare (eventuale)		Registro tenuto da	
Indirizzo		Data di creazione	
N. telefono		Ultimo aggiornamento	
Mail		N. schede compilate	
PEC		Prossima revisione	



ALLEGATO

B) Registro categorie di attività di trattamento

REGISTRO CATEGORIE DI ATTIVITA' DI TRATTAMENTO (art. 30, c.2, RGPD)			
ENTE TITOLARE DEL TRATTAMENTO		Responsabile del trattamento	
Indirizzo		Indirizzo	
N. telefono		N. telefono	
Mail		Mail	
PEC		PEC	
Delegato dal Titolare (eventuale)		Responsabile protezione dati	
Indirizzo		Indirizzo	
N. telefono		N. telefono	
Mail		Mail	
PEC		PEC	
		Registro tenuto da	
		Data di creazione	
		Ultimo aggiornamento	
		N. schede compilate	
		Prossima revisione	

[illegible]

ALLEGATO

C) Registro unico dei trattamenti

REGISTRO UNICO DEI TRATTAMENTI (art. 7,c.4 Regolamento)			
ENTE TITOLARE DEL TRATTAMENTO		Responsabile protezione dati	
Indirizzo		Indirizzo	
N. telefono		N. telefono	
Mail		Mail	
PEC		PEC	
Delegato dal Titolare (eventuale)		Registro tenuto da	
Indirizzo		Data di creazione	
N. telefono		Ultimo aggiornamento	
Mail		N. schede compilate	
PEC		Prossima revisione	

[illegible]